



CITTÀ DI CASTROVILLARI

PROTEZIONE CIVILE



Ordinanza n. 5015 del 4-6-2013

Oggetto: Salvaguardia patrimonio boschivo dal rischio incendi nelle stagioni estive.

IL SINDACO

LETTA L' O.P.C.M. n. 3606 del 28.08.2007;

CONSIDERATO che sul territorio comunale sono presenti vaste aree boscate, nonché patrimoni forestali di particolare pregio, che, sono sottoposti a rischio di incendio.

RILEVATO che come nel periodo estivo, a causa della prevedibile siccità e delle temperature elevate, tale rischio aumenta notevolmente.

RAVVISATO, come spesso, i danni derivanti da incendi boschivi siano di rilevante entità, sia dal punto di vista economico che ambientale e paesaggistico, creando gravi conseguenze per l'intero ecosistema "foresta" e rappresentino anche un grave problema per l'incolumità pubblica.

ACCERTATO che una parte rilevante di questi incendi è causata dall'uso improprio del fuoco, utilizzato per bruciare stoppie, incolti ed erbe infestanti a scopo di pulizia.

CONSTATATA, pertanto la necessità di vietare l'accensione di fuochi, sia nelle aree boschive sia lungo i margini stradali e lungo i sentieri che li attraversano, nelle siepi, negli argini, nei fossi ed in qualunque altro luogo dove, per le loro caratteristiche, risultano potenzialmente pericolosi per lo sviluppo degli incendi.

RITENUTO, pertanto necessario, al fine di limitare l'ingenerarsi degli incendi, disporre affinché siano disciplinate le operazioni di bruciatura di qualsiasi residuo vegetale.

RITENUTO altresì necessario procedere a carico dei proprietari di fondi od in genere di aree laterali alle strade pubbliche affinché siano regolate le siepi vive e siano tagliati i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

VISTA la legge 21.11.2001, n. 353 che all'art. 3 determina le competenze dei Comuni nella lotta contro gli incendi boschivi.

VISTO il D.M. 20.12.2001, concernente norme per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi.

VISTA la legge 1 marzo 1975, n° 47;

VISTO l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n.225;

VISTO l'art. 29 del D.L. vo n.285/1992 Codice della Strada;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 424 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale;

VISTO l'art. 59 del T.U.L.P.S.;

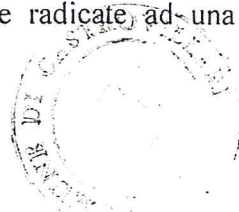
VISTO l'art. 54 del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n.267;

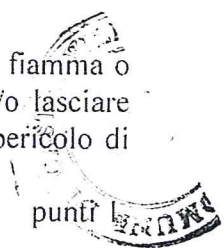
ORDINA

A salvaguardia delle zone a rischio incendio

1) Nel periodo **dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno**, all'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi, nei terreni con essi confinanti e su tutto il territorio comunale è sempre vietato a chiunque accendere fuochi.

2) Nel periodo **dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno** è sempre vietato accendere fuochi nei pascoli, in particolare in tutte quelle aree dove il soprassuolo è rivestito da manto erboso permanente, e/o se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate, ad una reciproca distanza minima di mt. 20.





- 3) Nello stesso periodo di cui innanzi, nei boschi e nei pascoli, è vietato usare apparecchi a fiamma o elettrici, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare e/o lasciare mozziconi di sigaretta accesi o compiere altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.
- 4) E' consentito accendere fuochi all'interno dei boschi e nei pascoli, in deroga ai punti 2 e 3:
- a) a coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, adottando le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili; il fuoco deve essere strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille; al termine di tali operazione è fatto obbligo di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;
 - b) nelle aree opportunamente attrezzate, purché ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurano la sorveglianza; è consentita altresì, l'uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o legna, curando in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree.
- 5) E' vietato nello stesso periodo di cui ai commi 1 e 2 nei boschi e nei pascoli, compiere tutte quelle attività e ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato d'incendio che si riportano di seguito:
- a) bruciare i residui di coltivazioni agricole, o di qualsiasi altro rifiuto di origine vegetale derivante dalla pulizia dei terreni, di campi lavorati, da sfalcio di erba o potatura di piante, a distanze inferiori a 50 ml. dai boschi, dai terreni coperti da vegetazione facilmente infiammabile o da fabbricati destinati a civile abitazione;
 - b) far brillare mine;
 - c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - d) usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e braci;
- 6) E' consentito bruciare residui vegetali, nel rispetto delle distanze indicate al precedente punto 5), nei periodi non ventosi, siccitosi e di stato di grave pericolosità; il terreno sul quale si intendono effettuare dette operazioni, dovrà necessariamente essere circoscritto ed isolato da almeno una fascia di 5 metri con solchi o da qualunque altro mezzo in grado di arrestare le fiamme; il materiale che si intende incenerire, dovrà essere bruciato in quantità tale che le fiamme prodotte non siano potenzialmente pericolose; il fuoco dovrà essere sorvegliato ininterrottamente da persone maggiorenni idonee e dotate di appositi mezzi di spegnimento; esse dovranno, inoltre, controllare che, una volta terminato l'incenerimento, il fuoco sia completamente estinto, onde evitare ogni pericolo di riaccensione; per motivi di contenimento dell'inquinamento atmosferico, è necessario che non vengano bruciate materie plastiche o comunque di natura diversa da quella lignea; i materiali da bruciare devono essere sufficientemente essiccati per limitarne la fumosità; l'incenerimento potrà avvenire tutti i giorni dall'alba alle ore 9.00, purché in assenza completa di vento o nei periodi dichiarati di grave pericolosità per lo sviluppo di incendi.
- 7) Dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano.
- 8) Dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno è fatto obbligo a tutti i proprietari di fondi ed aree ubicati nel perimetro del territorio comunale, al fine di scongiurare la possibilità di innesco di incendi di interfaccia (zone in cui il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio incendio);
- 9) di rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco.
- 10) Ai proprietari dei terreni posti frontalmente alle strade comunali e vicinali o di aree incolte poste all'interno del centro urbano, di provvedere alla pulizia delle suddette aree, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti e da qualsiasi tipo di rifiuti anche se abbandonati da terzi, conservando i terreni costantemente puliti.

Le operazioni di cui ai punti 8), 9) e 10) dovranno essere eseguite con decorrenza immediata.

Fermo restando l'applicazione degli articoli 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale, si evidenzia che:

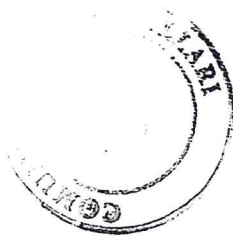
- le violazioni di cui ai punti 1), 2), e 3) saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 commi 6, 7, e 8 della legge 353/2000, al pagamento di una somma non inferiore ad € 1.032,91 e non superiore ad € 10.329,14;
- le violazioni di cui ai punti 5), 6), e 7) saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47 comma 1, lett. b) allegato C della legge regionale n. 11 del 7 maggio 1996, al pagamento di una somma da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,46;
- le violazioni di cui al punto 8) saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 29 del D.L.vo 285/92 "Codice della Strada";
- le violazioni di cui ai punti 9) e 10) saranno punite con le sanzioni amministrative da € 50,00 a € 500,00;

Il Comando di Polizia Locale, gli Ispettori Ambientali, le U.M.T.C. della Protezione Civile Comunale, gli Agenti della Forza Pubblica ed il Corpo Forestale dello Stato, sono incaricati di far rispettare le norme contenute nella presente ordinanza e reprimere ogni abuso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Calabria entro il termine di 60 giorni, ed il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Copia della presente è notificata a:

- 1) Comando di Polizia Locale di Castrovillari;
- 2) C.O.C. di Castrovillari;
- 3) Comando Stazione Carabinieri di Castrovillari;
- 4) Commissariato Polizia di Stato di Castrovillari;
- 5) Corpo Forestale dello Stato di Castrovillari;
- 6) Comando Guardia di Finanza di Castrovillari;
- 7) Comando Polizia Provinciale Cosenza;
- 8) Settore LL.PP. e Settore Urbanistica del Comune di Castrovillari;
- 9) Settore Ambiente del Comune di Castrovillari;
- 10) Ente Parco Nazionale del Pollino – Rotonda (pz)
- 11) A.S.P. di Cosenza ;
- 12) Prefettura di Cosenza;
- 13) Dipartimento Regionale Protezione Civile – Germaneto/Catanzaro
- 14) Giunta Regionale della Calabria – Reggio Calabria



IL SINDACO
Avv. Domenico LO POLITO